



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre

Prot. n. MOT3/4982/M310

Roma, 15/12/2003

Oggetto: Annullamento delle patenti di guida delle categoria A e B, o della sottocategoria A1, ottenute a seguito di presentazione di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nel quadro generale delle azioni avviate per il miglioramento dei livelli di sicurezza per la circolazione, non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano l'accesso alla guida.

In proposito, in attesa degli sviluppi relativi alla nuova direttiva in materia di patenti di guida, in corso di perfezionamento presso la Commissione Europea e della messa a punto del progetto di esame di teoria informatizzato, si ritiene opportuno dettare nuove disposizioni in merito alle conseguenze derivanti dalla produzione di false certificazioni da parte di candidati che richiedono di sostenere l'esame di teoria con il metodo orale.

Com'è noto, infatti, l'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" prevede la decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla base di una certificazione non veritiera presentata alla pubblica amministrazione.

Pertanto, qualora a seguito di controlli, si accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, presentate da un candidato per essere ammesso a sostenere l'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B oppure della sottocategoria A1 con il metodo orale siano mendaci, la patente così conseguita deve essere annullata.

Non può, infatti, essere considerato legittimo l'esame espletato con il metodo orale, qualora la metodologia d'esame sia stata autorizzata sulla base di una certificazione che, a seguito di controlli, si è rivelata falsa.

Al riguardo, si rammenta che gli esami per il conseguimento della patente di guida dei veicoli delle categoria A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1 sono effettuati, di norma, con l'impiego della scheda quiz; tuttavia, eccezionalmente, sono ammessi a sostenere gli esami con il metodo orale i candidati che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare A/28 del 28 novembre 2000. La circolare prot. A/27 del 25 novembre 1999 è abrogata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero